

**DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE O DOVERE DI CURA VERSO LE  
NUOVE GENERAZIONI?  
IL CASO DEI BENI COMUNI**

Sergio Barbaro<sup>1</sup>

<https://doi.org/10.55839/2318-8650RevParRPv33n2pa2-22>

1.L'interesse delle generazioni future: analisi di un concetto controverso. 2.Il contenzioso climatico: prospettive e criticità. 3.Il diritto ad un ambiente sano e un clima stabile. 4.Il riconoscimento della personalità giuridica della natura e delle risorse naturali. 5.Lo statuto giuridico dei beni comuni. 6.Considerazioni conclusive: quale tutela per le generazioni future?

**Parole chiave:** Responsabilità; custodia; generazioni future; contenzioso climatico; comunità; beni comuni

**ABSTRACT**

L'impatto del cambiamento climatico sul nostro pianeta, il depauperamento delle risorse naturali, l'impovertimento crescente di larghe sacche della popolazione mondiale e la crescita di flussi migratori verso i paesi più sviluppati, impongono l'adozione di comportamenti di maggior cura e attenzione nei confronti delle generazioni che verranno. Uno dei problemi più importanti è, pertanto, individuare gli strumenti che possano essere in grado di rendere effettiva tale custodia e in particolare che permettano di preservare le risorse naturali a favore delle generazioni future. In particolare, vengono esaminati il fenomeno del contenzioso climatico, l'attribuzione delle soggettività giuridica alla natura e alle risorse naturali e il dibattito sullo statuto dei beni comuni al fine di verificare quale effettivo contributo può essere dato da tali strumenti a un'effettiva tutela delle generazioni che verranno e quali prospettive esistano *de iure condendo*.

È di chiara evidenza come le forme di tutela delle generazioni future non possono essere solo affidate alla buona volontà degli Stati o delle organizzazioni internazionali, ma risulta necessario teorizzare meccanismi e strumenti che rendano possibile la tutela delle risorse naturali attraverso l'intervento delle comunità e degli individui che in concreto ne beneficino.

---

<sup>1</sup> Docente incaricato di Sistemi giuridici comparati e Diritto comparato dei beni comuni, Istituto Universitario Sophia, Figline e Incisa Valdarno (FI), Dottore di ricerca in Diritto Privato e Nuove Tecnologie UNIBA, mail: [avv.barbarosergio@gmail.com](mailto:avv.barbarosergio@gmail.com)

Il concetto di responsabilità per le generazioni future rischia di diventare una vaga promessa in mancanza di meccanismi di *enforcement* che consentano di rendere realmente effettiva una protezione per le nuove generazioni.

**Key words:** Responsibility, custody, future generations, climate change litigation, community, commons.

### ABSTRACT

The impact of climate change on our planet, the depletion of natural resources, the growing impoverishment of large pockets of the world's population and the rise of migratory flows towards the most developed countries, impose the adoption of behaviours of greater care and attention for the generations to come. One of the most important problems is, therefore, to identify the tools that may be able to make this custody effective and in particular that allow the preservation of natural resources in favor of future generations. In particular, the phenomenon of climate disputes, the attribution of legal subjectivity to nature and natural resources and the debate on the statute of commons are examined to verify what effective contribution can be made by these instruments to an effective protection of generations to come and what prospects exist *de iure condendo*.

It is clear that the forms of protection of future generations cannot only be entrusted to the good will of States or international organizations, but it is necessary to theorize mechanisms and tools that make it possible to protect natural resources through the intervention of communities and individuals who actually benefit from it.

The concept of responsibility for future generations runs the risk of becoming a vague promise in the absence of enforcement mechanisms that allow protection for the new generations to be truly effective.

### 1.L'interesse delle generazioni future: analisi di un concetto controverso

Il presente lavoro intende indagare il principio di equità intergenerazionale e di responsabilità nei confronti delle generazioni future, in primo luogo, approfondendo il concetto e le implicazioni sottese a tale formula normativa. Si intende, poi, esaminare alcune azioni che potrebbero essere utilizzate al fine di proteggere le generazioni future come la *climate change litigation*, il riconoscimento della personalità giuridica della natura e delle risorse naturali e la gestione comunitaria dei beni.

L'impatto del cambiamento climatico sul nostro pianeta, il depauperamento delle risorse naturali, l'impoverimento crescente di larghe sacche della popolazione mondiale e la crescita di flussi migratori verso i paesi più sviluppati, impongono l'adozione di

comportamenti di maggior cura e attenzione nei confronti delle generazioni che verranno<sup>2</sup>. L'equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta deve essere consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quelle di cui possiamo beneficiare oggi. Riferimenti a tale principio sono presenti sia nel testo della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici dell'Onu (UNFCCC) e nella Dichiarazione di Rio, entrambe del '92.

L'art. 9 della Costituzione italiana, come recentemente novellato<sup>3</sup>, contempla il riferimento all'interesse per le generazioni future come uno degli obiettivi della tutela dell'ambiente.

Il principio in esame è oggetto di un vivo dibattito dottrinale. Si discute, in particolare, quale sia il fondamento e la natura di tale formula che viene ritenuta vaga soprattutto allorquando viene declinata in termini di diritti delle nuove generazioni<sup>4</sup>.

Due sono gli ostacoli principali che impediscono di riconoscere l'esistenza di un diritto a favore delle generazioni future nei confronti delle presenti. Il primo ostacolo consiste, secondo la dottrina, nella evidente constatazione che le generazioni future non sono ancora esistenti e che pertanto non possano essere titolari di diritti, poiché prive di un potere di decisione, di scelta e di esercizio giudiziale di tali posizioni soggettive<sup>5</sup>. Tali generazioni, a differenza di quanto accade in una situazione contrattuale vera e propria, sono per principio assenti e quindi impossibilitate a negoziare, ad accordarsi e a rivendicare diritti<sup>6</sup>.

L'altro ostacolo che si frappone alla declinazione della posizione giuridica soggettiva delle generazioni future in termini di diritti è l'esistenza di un'asimmetria di poteri tra generazioni presenti e future in forza della quale le generazioni presenti potrebbero depauperare la terra di tutte le risorse naturali esistenti e renderla invivibile per le generazioni future senza che queste possano in alcun modo opporsi.

---

<sup>2</sup> Ricciardello E., Sustainability and going concern, in *Riv. Soc.*, fasc.1, 2022, p. 53.

<sup>3</sup> Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, in *GU Serie Generale* n.44 del 22-02-2022.

<sup>4</sup> Palombella G., Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future, in Bifulco R. – D'Aloia A. (A cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Napoli, 2008, p.15.

<sup>5</sup> *Ibidem*

<sup>6</sup> Menga F., Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016, p. 27; Zagrebelsky G., *Nel nome dei figli se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, Repubblica, 2 dicembre 2011, p. 54.

Ne discende, secondo autorevole dottrina, che la questione dei diritti delle generazioni future, più che rivendicare una maggiore attenzione, risulta addirittura essere “una di quelle espressioni improprie che usiamo per nascondere la verità”<sup>7</sup> ovvero che le generazioni che verranno non sono titolari di alcuna pretesa soggettiva nei confronti delle generazioni viventi.

Queste considerazioni hanno spinto una parte degli studiosi a teorizzare gli interessi delle generazioni future come rientranti nella categoria dei diritti senza soggettività: fondati su doveri di solidarietà finalizzati alla tutela dei beni pubblici da parte dello stato etico la cui attuazione è rimessa alla spontaneità e alla volontà degli uomini generosi<sup>8</sup>. Secondo un altro orientamento più che di diritti si dovrebbe parlare di aspettative di soggetti futuri o ancora di una aspettativa collettiva alla conservazione del genere umano<sup>9</sup>.

Il problema può, tuttavia, essere risolto, secondo la dottrina, esplicitando il concetto in termini di responsabilità, vincoli e doveri delle generazioni presenti nei confronti delle prossime<sup>10</sup>.

Le generazioni presenti avrebbero, pertanto, un dovere di custodia e cura nei confronti delle generazioni che verranno il cui contenuto si sostanzierebbe nella conservazione e non depauperazione delle risorse naturali e nella preservazione dell’ambiente naturale<sup>11</sup>.

Centrale nel ragionamento di tali Autori è, pertanto, la cura del prossimo che si estende fino alle generazioni senza nome, future nel tempo e nello spazio e che presuppone un’apertura all’altro, che non è solo quello che vedo o che mi è vicino ma è anche “l’altro del futuro”<sup>12</sup>.

È evidente che l’autorevole dottrina citata intende tale dovere a cui le generazioni future dovrebbero sottostare come una responsabilità morale che, tuttavia, stenta, all’interno del

---

<sup>7</sup> Zagrebelsky G., *op. cit.*, 54, dove si legge: Si tratta di una verità tanto semplice dal punto di vista giuridico, quanto irricevibile e (a tratti) ripugnante sotto il profilo di una morale comune: “le generazioni future, proprio in quanto tali, non hanno alcun diritto soggettivo da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inferto, persino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro ‘diritto’ in senso giuridico.

<sup>8</sup> Resta E., *La certezza e la speranza*, Laterza, Bari, 2006, p. 207.

<sup>9</sup> Spadaro A., L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionali dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Bifulco R. – D’Aloia A. (A cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Napoli, 2008, p.103.

<sup>10</sup> Zagrebelsky G., *op. cit.*, p. 54.

<sup>11</sup> *Ibidem*; ID, *Senza adulti*, Einaudi, Torino 2016, p. 92.

<sup>12</sup> Ciarrelli F., *Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto*, in F. Ciarrelli – F. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli., 2017, p. 18.

quadro normativo internazionale e nazionale, a trovare un riconoscimento giuridico preciso.

È pur vero che sono diverse le norme giuridiche nelle Convenzioni internazionali e nelle carte costituzionali statali che prevedano la generica formula dell'interesse delle generazioni che verranno. Tuttavia, l'assenza di meccanismi e strumenti giuridici che consentano di tutelare concretamente le generazioni future rende il riconoscimento anche a livello costituzionale di tale interesse inutile.

In questa parte del lavoro si intende provare a individuare alcuni strumenti che possono essere utilizzati al fine di tutelare gli interessi delle generazioni che verranno.

### **Il contenzioso climatico: prospettive e criticità**

Il contenzioso climatico costituisce il primo di questi strumenti. Negli ultimi anni diverse sono state le cause intraprese da organizzazioni non governative e singoli cittadini nell'interesse proprio e delle generazioni volte a rivendicare nei confronti degli Stati di appartenenza interventi più incisivi in materia di contrasto al cambiamento climatico. Alcune di queste azioni si sono concluse con sentenze di accoglimento da parte delle Corti interpellate a vario titolo e costituiscono dei precedenti che è necessario prendere in considerazione al fine di comprendere se tale tendenza possa costituire realmente un mezzo per tutelare le generazioni che verranno o esistano alternative più efficaci.

Il caso Urgenda davanti alla Corte Suprema Olandese<sup>13</sup>, *l'Affaire du Siècle* francese<sup>14</sup> e la decisione della Corte costituzionale tedesca<sup>15</sup> sulla legge sul clima<sup>16</sup> sono nel momento in cui si scrive gli unici contenziosi in cui si è arrivati ad almeno un parziale accoglimento delle istanze formulate in giudizio.

---

<sup>13</sup> Corte distrettuale de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL: RBDHA:2015:7145, 24 giugno 2015; Corte d'appello de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 8 ottobre 2018; Corte di cassazione, ECLI:NL:HR:2019:2007, 13 gennaio 2020.

<sup>14</sup> Tribunal Administratif de Paris n. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 del 3 febbraio 2021

<sup>15</sup> BVerfG, sent. 24 marzo 2021, 1 BvR 2656/18, Rn. 1-270, pubblicata il 29.4.2021

<sup>16</sup> Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), BGBl. I p. 2513 del 12 dicembre 2019.

Le tre sentenze condannano gli Stati per inadempienza climatica fondando il proprio convincimento sui principi di precauzione, solidarietà intergenerazionale e di responsabilità nei confronti delle generazioni future<sup>17</sup>.

È pacifico che le tre sentenze costituiscono degli esempi difficilmente esportabili in altri ordinamenti. La pronuncia olandese ha trovato giustificazione in un ordinamento in cui la Costituzione stessa prevede all'articolo 93 che gli obblighi internazionali di cui lo Stato è parte divengono vincolanti dopo la pubblicazione<sup>18</sup>. Secondo l'orientamento prevalente, la norma prevederebbe un meccanismo di adattamento automatico alle norme di diritto internazionale consuetudinario, mentre per le norme internazionali di fonte pattizia la vincolatività sorge in seguito alla "pubblicazione", ovvero in seguito alla ratifica da parte del numero di Stati richiesto dai singoli trattati per entrare in vigore<sup>19</sup>. In base a tale orientamento gli obblighi internazionali, tra cui anche quelli in materia ambientale, trovano diretta applicazione all'interno dell'ordinamento olandese e vincolano lo Stato<sup>20</sup>.

In Germania, d'altra parte, è prevista la possibilità di ricorso diretto alla Corte costituzionale dall'articolo 93(4a) della Costituzione (*Verfassungsbeschwerde*) al fine di chiedere tutela dei diritti fondamentali. Sono legittimati a presentare ricorso diretto le persone fisiche e giuridiche, i cittadini e gli stranieri e il ricorso può avere per oggetto l'impugnazione avverso un'azione ovvero un'omissione dei pubblici poteri oppure una violazione dei diritti civili e politici contenuti in Costituzione<sup>21</sup>. La Sentenza della Corte costituzionale tedesca del 2021 è stata, difatti, pronunciata a seguito di un ricorso diretto da parte di organizzazioni non governative e singoli cittadini.

L'arresto francese, infine, costituisce certamente una pronuncia significativa poiché il *tribunal administratif* riconosce l'esistenza di un pregiudizio ecologico da mancato rispetto degli obblighi climatici e onera lo Stato di riparare a tale danno attraverso

---

<sup>17</sup> Ghinelli G, Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, fasc.4, 2021, p. 1273; Fornasari R., La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico, in *Resp. Civ. Prev.*, n. 6, 2021, p. 2061

<sup>18</sup> Leijten I., Human rights v. Insufficient climate action: The Urgenda case, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, Vol. 37(2) 112–118

<sup>19</sup> Coccione D., Gli obblighi internazionali dello Stato in materia di cambiamenti climatici: la sentenza della Corte Suprema Olandese nel caso Urgenda, in *Cammino Diritto*, n. 5, 2021, p. 21.

<sup>20</sup> *Ibidem*

<sup>21</sup> Gentili, G., Una prospettiva comparata sui sistemi europei di ricorso diretto al giudice costituzionale: suggestioni e spunti per la Corte costituzionale italiana, in *Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época*, n.11, 2011, p.7.

adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra<sup>22</sup>. Tuttavia, la fattispecie del pregiudizio ecologico è stata consacrata espressamente nell'ordinamento d'Oltralpe dal Codice civile (artt. dal 1246 a 1252)<sup>23</sup>.

Tale quadro giurisprudenziale europeo, sembra essere destinato ad arricchirsi con nuovi futuri interventi e arresti<sup>24</sup>. Secondo *the Global Climate Change Litigation Database* della Columbia University<sup>25</sup> esistono a livello globale circa mille casi di contenzioso climatico. La maggior parte di tali contenziosi sono stati introdotti a partire dal 2020<sup>26</sup>.

Il fenomeno che cade sotto il nome di *climate change litigation* o contenzioso climatico è certamente di grande fascino ma i giudizi intrapresi contro gli Stati per inadempimento climatico presentano diverse criticità sia sotto il profilo sostanziale che processuale.

La prima criticità è costituita dal diritto che si pretende di azionare in un giudizio contro lo Stato. Una parte della dottrina ha già da tempo riconosciuto il diritto a un ambiente sano come autonomo e avente natura sostanziale<sup>27</sup>. Un'altra parte della dottrina afferma invece che la posizione giuridica in questione non costituirebbe un diritto autonomo e indipendente ma troverebbe solo una tutela indiretta attraverso le convenzioni internazionali in materia ambientale<sup>28</sup>.

Le perplessità evidenziate da una parte della dottrina riguardano, in particolare, l'individuazione dei soggetti titolari del diritto in esame, nonché degli obblighi correlati

<sup>22</sup> Traïni, C., «L’Affaire du Siècle ». Des mobilisations pour le climat à l’épreuve de la temporalité judiciaire, in *Droit et société*, vol. 111, no. 2, 2022, pp. 319-333.

<sup>23</sup> Hellner A., Epstein Y., Allocation of Institutional Responsibility for Climate Change Mitigation: Judicial Application of Constitutional Environmental Provisions in the European Climate Cases Arctic Oil, Neubauer, and *l’Affaire du siècle*, in *Journal of Environmental Law*, 2023, eqac024.

<sup>24</sup> Sui casi pendenti in materia di cambiamento climatico si veda il Report: Setzer J. - Higham C. (2021) *Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science

<sup>25</sup> Per consultare direttamente il database si veda il sito: <http://climatecasechart.com/non-us-climate-change-litigation/>

<sup>26</sup> Anche l'Italia ha visto intraprendere il suo primo caso di contenzioso climatico denominato eloquentemente «giudizio universale» e che vede più di 200 ricorrenti, tra cui 162 adulti, 17 minori, e 24 associazioni impegnate nella giustizia ambientale e nella difesa dei diritti umani che hanno deciso di intraprendere un'azione legale contro lo Stato italiano presso il Tribunale di Roma. Al momento la causa non è stata ancora decisa. L'evoluzione del contenzioso italiano può essere seguita a <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

<sup>27</sup> Sul punto si veda: Di Stefano C., La questione della «giustiziabilità» del diritto ad un ambiente sano: dall'esperienza africana due casi a confronto, in *Riv. Giur. amb.*, f3-4, 2014, pp. 398 -399.

<sup>28</sup> *Ibidem*; Valaguzza S., Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?, in *Dir. Proc. Amm.*, 2, 2021, p. 305 e ss. in cui l'A. afferma che il diritto a un clima o ambiente sano sono assorbiti dal diritto alla salute.

e del contenuto concreto del diritto. Inoltre, sempre secondo questo orientamento, risulterebbe difficile definire, a priori, il livello di qualità o salubrità dell'ambiente richiesto<sup>29</sup>.

L'individuazione dei soggetti titolari della legittimazione attiva in un eventuale giudizio finalizzato all'*enforcement* di tale nuovo diritto è ancora da chiarire<sup>30</sup>. Inoltre, risulta difficile ipotizzare in questi giudizi una legittimazione attiva che si estenda, in mancanza di strumenti di rappresentanza, anche alle generazioni che verranno.

Un'ulteriore problematica è la giustiziabilità del diritto in esame. Anche in presenza di una condanna giudiziale definitiva da parte di un corte di merito non sussistono garanzie precise che lo Stato convenuto proceda a adeguare la normativa interna alle prescrizioni giudiziali. Esemplificativo in tal senso è il caso pilota USA in materia costituito dalla sentenza della Court of Appeal of the Ninth Circuit *Juliana v. United States*<sup>31</sup> in cui la Corte ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di condanna per inadempimento climatico, in ragione dell'assenza nell'ordinamento USA di adeguati *remedies* in grado di dare esecuzione alla pronuncia nei confronti di uno Stato<sup>32</sup>.

L'ultima, ma non meno importante criticità, deriva dal rischio di sovrapposizione tra poteri dello Stato, in quanto, ambiente e clima sono oggetto di politiche pubbliche<sup>33</sup>.

## **Il diritto a un ambiente sano e a un clima stabile**

Il quadro normativo internazionale, tuttavia, sembra oramai orientato verso il riconoscimento espresso del diritto ambiente sano e ad un clima stabile.

L'8 ottobre 2021 il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha adottato una risoluzione con la quale è stato riconosciuto il diritto umano a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> Di Stefano C., *op. cit.*, p. 398-399.

<sup>30</sup> *Ibidem*

<sup>31</sup> *Juliana v. United States*, 217 F Supp 3d 1224 (D Ore2016),

<sup>32</sup> Ghinelli G., *op. cit.*, p. 1285.

<sup>33</sup> Valaguzza S., *op. cit.*, p. 293 ss., dove l'A. ritiene che non si possa parlare di un diritto a un ambiente sano o salubre, in quanto l'ambiente e il clima sono oggetto di politiche pubbliche, "intese come azioni correlate ad un problema collettivo, rispetto alle quali la volontà dei singoli è recessiva".

<sup>34</sup> Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 8 ottobre 2018 n.48.13. La risoluzione n.48/13 è stata approvata con il voto favorevole di 43 stati, compresa l'Italia. Si sono astenute Russia, India, Cina e Giappone.



Il provvedimento in esame statuisce, in primo luogo, che il diritto ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile costituisce un diritto umano. In secondo luogo, la risoluzione invita gli Stati a promuovere politiche interne ambientali che tutelino e implementino tale diritto e sollecita gli stessi a cooperare a livello internazionale per dare attuazione concreta ed effettiva a tale diritto nel conteso del diritto internazionale<sup>35</sup>. Con una successiva risoluzione la n.48/14<sup>36</sup> il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito la figura di un relatore speciale con la funzione specifica di promuovere i diritti umani in un contesto di cambiamenti climatici.

Le due risoluzioni, pur costituendo strumenti di *soft law*, possono avere un'influenza molto rilevante nel dibattito esistente in materia ambientale e sul riconoscimento della nuova generazione dei diritti umani.

Nello stesso momento in cui veniva discussa e approvata presso le Nazioni Unite la risoluzione n.48.13, il 29 settembre 2021 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa presentava una proposta di protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sul riconoscimento del diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile<sup>37</sup>. Il provvedimento sottolinea la necessità di andare a potenziare l'arsenale legale di strumenti nelle mani del Consiglio d'Europa per accordare protezione ai diritti umani. A tal fine la raccomandazione propone il pieno riconoscimento del diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile all'interno del quadro normativo CEDU<sup>38</sup>, attraverso la stesura di un protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti umani e di un protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea.

Il progressivo aumento dei contenziosi in materia climatica promossi nel mondo e in Europa, viene considerato dalla Assemblea parlamentare del Consiglio D'Europa come una delle motivazioni principali per il riconoscimento di un diritto ad a un ambiente

---

<sup>35</sup> Per un approfondimento si veda: Pauciuolo D., Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Rivista di Diritto Internazionale*, 4, 2022, p. 1118.

<sup>36</sup> Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 13 ottobre 2021 n.48.14.

<sup>37</sup> Raccomandazione n.2211 (2021) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 29 settembre 2021, *Anchoring the right to a healthy environment: need for enhanced action by the Council of Europe*.

<sup>38</sup> La Corte Europea dei Diritti Umani ha accordato tutela al diritto a un ambiente sano solo negli ultimi anni e indirettamente, a partire dal *leading case* Lopez Ostra c. Spagna del 1994, attraverso l'art. 2 della CEDU che tutela il diritto alla vita o l'art. 8 CEDU che tutela il rispetto della vita privata e familiare.

sicuro, pulito, sano e sostenibile e alla conseguente possibilità di esercitare tale diritto in giudizio nei confronti dei singoli Stati<sup>39</sup>.

Passando all'esame del testo della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, la proposta di protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede all'art. 1 la definizione di diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile come il diritto delle presenti e future generazioni di vivere in un ambiente non degradato, sostenibile e decoroso che contribuisca alla salute, allo sviluppo e al benessere delle stesse<sup>40</sup>. L'art. 2 della proposta di protocollo addizionale prevede i principi generali che costituiscono il fondamento del diritto umano in esame quali la responsabilità transgenerazionale, l'equità e la solidarietà. Ogni generazione ha il dovere di proteggere l'ambiente e la biodiversità e di prevenire il depauperamento delle risorse naturali attraverso una gestione sostenibile delle risorse. Gli articoli successivi della proposta riaffermano alcuni dei principi fondamentali consolidati in materia di diritto internazionale ambientale quali il principio di prevenzione, di precauzione e di non regressione. Gli artt. 3 e 4 prevedono, altresì, alcuni principi profondamente innovativi in materia ambientale. L'art.3 contempla il principio di non discriminazione ambientale, in base al quale nessuno può essere discriminato per la sua appartenenza ad una particolare generazione e richiede alle parti contraenti di adottare misure specifiche finalizzate a tutelare le persone particolarmente vulnerabili dalle minacce di un danno ambientale

L'art. 4 riconosce il principio in *dubio pro-natura* che postula, in base al testo in esame, che in caso di dubbio, tutte le questioni affrontate di fronte a un corteo, un'agenzia amministrativa o ad altri *decision makers* devono essere risolte in modo da favorire possibilmente la protezione e conservazione della natura, con preferenza che deve essere data alle alternative che siano meno dannose per l'ambiente. Il principio in esame è stato soprattutto oggetto di discussione nel dibattito giuridico sudamericano<sup>41</sup> e ha avuto

<sup>39</sup> Si veda: Moutquin S, Report of the Parliamentary Assembly, Anchoring the right to a healthy environment, cit., p.9.

<sup>40</sup> Per un approfondimento si veda: Zambrano V., Tutela degli interessi delle generazioni future nel sistema CEDU: quali prospettive scaturiscono da un nuovo Protocollo alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo?, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, p.135 e ss.

<sup>41</sup> Olivares A. - Lucero J., *Contents and development of the in dubio pro natura principle. Towards the integral protection of the environment*, in *Ius et Praxis*. 2018, vol.24, 3, pp.619-650; Borrero Navia J. M., *Limiti e promesse del diritto ambientale in America Latina*, in *Riv. giur. amb.*, .3-4, 2003, p. 667.

consacrazione nella Costituzione Ecuatoriana del 2008<sup>42</sup> dove alla natura viene riconosciuta una personalità giuridica e la titolarità di diritti soggettivi.

L'art 7 della proposta di protocollo addizionale alla CEDU prevede, infine, il catalogo dei diritti procedurali e processuali strumentali all'esercizio del diritto a un ambiente sano, quali, in primo luogo, l'accesso alle informazioni ambientali detenute da autorità pubbliche, senza la necessità di provare un interesse. In secondo luogo, l'art. 7 sancisce il diritto della comunità alla consultazione preventiva a qualsiasi scelta politica che abbia impatto sull'ambiente e la biodiversità da parte dei *decision makers*.

Infine, dal punto di vista processuale, l'art. 7, c) e d) prevedono il diritto di accesso alla giustizia nelle questioni riguardanti l'ambiente e il diritto di agire giudizialmente per chiedere il rispetto dei diritti statuiti nel Protocollo, che si assume siano stati violati.

## **Il riconoscimento della personalità giuridica della natura e delle risorse naturali**

Un ulteriore strumento per tutelare la natura e le risorse naturali, come accennato, precedentemente, è costituito dal riconoscimento della personalità giuridica della natura o di altri elementi naturali<sup>43</sup>. L'utilizzo di tali strumenti è avvenuto soprattutto in America Latina o in Oceania al fine di dare tutela alle istanze delle comunità autoctone<sup>44</sup>. Gli esempi più importanti possono essere rinvenuti nella già citata costituzione ecuadoregna che riconosce espressamente la personalità giuridica della natura agli artt. 10<sup>45</sup>, 71 e 74 e nella *Ley de derechos de la Madre Tierra* n.071 del 21 dicembre 2010 della Bolivia dove la madre terra viene riconosciuta soggetto collettivo di interesse pubblico<sup>46</sup>. In altri

<sup>42</sup> Constitución de Ecuador, Título II, Capítulo séptimo, artt. 71, 74.

<sup>43</sup> Sul dibattito si veda: (A cura di Cuturi F.), *La natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze, 2020; Alpa G., Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della «natura» come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?, in *Riv. it. sc. giur.*, 2020, p. 29.

<sup>44</sup> Fondativo del dibattito in materia è il pionieristico articolo di Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Cal. L. Rev.* 45 (1972): 450–501; Si veda anche per il dibattito in Europa: Fischer -Lescano A., *Nature as a Legal Person: Proxy Constellations in Law & Literature*, 32:2, 237-262 (2020).

<sup>45</sup> Art.10, comma 2 dove si legge: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”

<sup>46</sup> In particolare, l'art. 5 dove si legge: Artículo 5. (CARÁCTER JURÍDICO DE LA MADRE TIERRA). Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre

ordinamenti si è arrivati, attraverso pronunce giudiziali, al riconoscimento della personalità giuridica di fiumi e bacini idrici. Su tutte esemplificative sono il riconoscimento da parte della Corte della Colombia della personalità giuridica del bacino del fiume Atrato<sup>47</sup>, le sentenze indiane che hanno riconosciuto come entità viventi i fiumi Gange e Yamuna<sup>48</sup> e la normativa neozelandese che ha riconosciuto la personalità giuridica del fiume Whanganui<sup>49</sup>.

Le fattispecie in esame hanno in comune la spinta da parte delle comunità autoctone, portatrici di una visione olistica del rapporto tra uomo e natura, al riconoscimento di forme di protezione più incisive degli ambienti naturali in cui le stesse comunità risiedono o traggono nutrimento. Il secondo aspetto che caratterizza queste istanze è l'affidamento della gestione delle risorse naturali a strutture di *governance* fiduciarie che prevedono la partecipazione da una parte di rappresentanti pubblici e dall'altra dei membri delle comunità autoctone cui viene attribuita una funzione di controllo sull'operato pubblico (*guardianship* o *stewardship*).

L'esportazione di tale modello di tutela della natura e delle risorse naturali è certamente difficile. Negli *States* vige, già da tempo, la *Public trust doctrine*<sup>50</sup> che attribuisce allo Stato, o comunque all'autorità pubblica, il dovere di gestire le risorse naturali nell'interesse della comunità di riferimento. In Europa continentale non si rinviene una concezione simile. Inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica della natura o comunque delle risorse naturali, presuppone uno stravolgimento dei concetti tradizionali di personalità giuridica e rappresentanza che non può non passare attraverso un intervento legislativo. Infine, rimane da risolvere un problema di non poco conto ovvero a chi attribuire la gestione e la rappresentanza delle risorse naturali.

## Lo statuto giuridico dei beni comuni

---

Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia de otros derechos de la Madre Tierra.

<sup>47</sup> Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622/16.

<sup>48</sup> High Court of Uttarakhand at Nainital, 126/ 2014, Order of March 20, 2017.

<sup>49</sup> Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 [the Act].

<sup>50</sup> Sul punto si vedano: Wilkinson C. F., *The Public Trust Doctrine in Public Land Law*, in 14 U.C. Davis L. Rev. 269 (1980-1981); Sax J., *The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention*, in Michigan L. Rev., 68, 3, 1970, pp. 471 – 566.

Il dibattito sulle forme di protezione della natura e delle risorse naturali scarse si è molto focalizzato negli ultimi anni sul riconoscimento dello statuto giuridico dei cosiddetti “beni comuni”.

La riflessione sui beni comuni è tornata, per alcuni autori, in auge soprattutto come risposta al fallimento delle politiche pubbliche e all’incapacità da parte dei governi di gestire efficacemente le risorse<sup>51</sup>. Parte della dottrina descrive i beni comuni come una tipologia di diritti fondamentali ‘di ultima generazione’, finalmente scollegati dal paradigma dominicale (individualistico) ed autoritario (Stato assistenziale)<sup>52</sup>. Altri autori definiscono i beni comuni come tutte quelle realtà in cui la soddisfazione dell’interesse del soggetto avviene secondo dinamiche relazionali piuttosto che in un rapporto diretto di godimento con un’entità individuata<sup>53</sup>. Infine, merita menzione, in particolare, una recente teorizzazione che così certa di tracciare i contorni di tale categoria e che definisce i *commons* come un sistema di relazioni che si instaurano tra le persone nella gestione del loro bene stare assieme che creano legami di solidarietà e presuppongono una responsabilità collettiva delle comunità di riferimento<sup>54</sup>.

Il problema principale di tale teorizzazione dei beni comuni consiste nell’individuare lo statuto ovvero stabilire quali beni entrino nella categoria di *commons* e come essi debbano essere regolati in mancanza di un riferimento normativo in materia<sup>55</sup>. Il premio Nobel Ostrom, nel suo “*Governing the Commons*”, ha focalizzato prevalentemente la sua attenzione sulle risorse naturali (foreste, corsi d’acqua, oceani, pascoli, ecc.)<sup>56</sup>. Alcuni giuristi tendono ad allargare il catalogo dei beni comuni anche ad altri beni intangibili

<sup>51</sup> Si vedano: Harvey D., *The future of The Commons*, *Radical History Rev.*, (2011), 101- 10; Marella M. R. (A cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre Corte (2012); Dardot P., Laval C., *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Paris: La Découverte, 2014.

<sup>52</sup> Mattei U., *Beni comuni - Un manifesto*, Roma-Bari, VII (2011); Rodotà S., *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in *Oltre il pubblico e il privato, Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte: Verona, 2012, 311 - 332.

<sup>53</sup> Iuliani A., Prime Riflessioni in tema di beni comuni, in *Europa e dir. priv.*, fasc.2, 2012, pag. 617 - 666.

<sup>54</sup> Cacciari P., *Cosa accade al movimento per i beni comuni?*, Vita, 17 luglio 2019.

<sup>55</sup> Marella M. R., *The Commons as a Legal Concept*, in *Law Critique* 28, 2017: pp. 61–86. Le Sezioni Unite con la sentenza 16 febbraio 2011, n. 3811 (riguardante le valli di pesca della laguna veneta) sembrano fornire un contributo all’enucleazione di una teoria giuseconomica dei beni comuni poiché affermano che “il solo aspetto della demanialità non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o [...] risultano funzionali ad interessi della stessa collettività”. Tale sentenza rimane comunque un arresto isolato come isolato e sostanzialmente fallimentare è stato il tentativo della Commissione cosiddetta Rodata, nominata con decreto del Ministro della giustizia del 14 giugno 2007, di proporre una modifica del Codice civile per dare spazio alla categoria dei beni comuni all’interno dell’ordinamento civilistico italiano

<sup>56</sup> Ostrom E., *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, 1990, Cambridge: Cambridge University Press.

come la conoscenza, la cultura, le tradizioni indigene, le informazioni genetiche<sup>57</sup>. Ancora, secondo una parte della dottrina rientrerebbero anche in tale categoria non solo gli spazi pubblici come strade, piazze, giardini pubblici e edifici, ma l'intera città in quanto luogo strumentale allo sviluppo umano per eccellenza<sup>58</sup>. Infine, sempre secondo questo orientamento, anche le infrastrutture e i servizi pubblici finalizzati al bene comune come scuole, università, servizi sanitari, sarebbero da includere in tale catalogo come beni comuni<sup>59</sup>. Secondo la dottrina i *commons* debbano dare vita a un nuovo modello di regolamentazione ambientale che vada aldilà del concetto di proprietà e di sovranità e che sia basato sulla indisponibilità degli stessi e sulla cooperazione nella gestione di tali risorse<sup>60</sup>.

Tuttavia, il dibattito sui *commons* sembra essersi arenato negli ultimi anni. In mancanza di un riferimento normativo i beni comuni rimangono oggetto di mera speculazione. Autorevole dottrina ritiene che nel panorama giuridico italiano non vi sarebbe bisogno di teorizzare un *tertium genus* di beni alternativi ai beni pubblici/privati e che nell'ordinamento italiano, almeno, al fine dare spazio alle istanze solidali e di tutela ambientale nella gestione delle risorse, basterebbe il riferimento costituzionale alla funzione sociale della proprietà e alla utilità sociale dell'iniziativa economica<sup>61</sup>. Nonostante queste criticità la discussione sui beni comuni ha la funzione di evidenziare l'importanza di un superamento delle tradizionali logiche di gestione individualista delle risorse naturali a favore di nuove forme di allocazione che devono coinvolgere le comunità e i singoli.

### **Considerazioni conclusive: quale tutela per le generazioni future?**

Dopo aver analizzato, nel corso del lavoro, le diverse ipotesi esistenti di tutela delle generazioni future, in questa ultima parte si intende individuare gli aspetti comuni alle misure individuate.

---

<sup>57</sup> Iuliani A., *op. cit.*, p. 617.

<sup>58</sup> Marella M. R., *op. cit.*, p. 68.

<sup>59</sup> *Ibidem*

<sup>60</sup> Ingold A., Commons and Environmental Regulation in History: The Water Commons Beyond Property and Sovereignty, in 19 *Theoretical Inquiries in Law* (2018), p. 456.

<sup>61</sup> Perlinger P., Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni», in, *Rassegna di diritto civile* 1/2022, pp. 140,141.

Il primo elemento è la centralità dei doveri. Le generazioni presenti hanno un dovere di cura nei confronti delle generazioni future che non può essere limitato alla mera buona volontà o benevolenza ma che si deve esprimere in precetti giuridici e nella creazione di strumenti normativi innovativi rispetto a quelli codificati. Il contenzioso climatico è evidentemente uno mezzo utile a forzare gli Stati o le imprese a adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente ma non basta. È necessario pensare a nuove formule che siano in grado di permettere la preservazione delle risorse naturali attraverso l'attribuzione della gestione delle stesse alle comunità di riferimento che ne acquisiscono la custodia anche nell'interesse delle generazioni che verranno<sup>62</sup>.

Il secondo elemento comune alle proposte presentate è una concezione di responsabilità sottesa a tutti gli strumenti individuati che si caratterizza come collettiva e preventiva. Sia nel contenzioso climatico che nelle proposte di attribuzione di una soggettività giuridica alla natura e di uno statuto giuridico ai *commons* si evidenzia una visione della responsabilità che si connota di una dimensione collettiva e che ha una spiccata natura proattiva e precauzionale. Si agisce per tutelare le risorse naturali prima che sia troppo tardi, prima che il danno sia irrimediabile e irreversibile.

Infine, in tutte le misure individuate un ruolo fondamentale è ricoperto dalla comunità che si organizza, coopera e si attiva per tutelare la natura e le risorse naturali, che si pone al centro di scelte di *governance* e dei processi decisionali e che diventa baluardo contro gli abusi da parte dello Stato e dei privati. Concetto di comunità che si estende al futuro fino a ricomprendere i nostri discendenti e le generazioni che verranno<sup>63</sup>.

Gli strumenti individuati nascono, in definitiva, da una sempre più pressante esigenza di dare risposta a un progressivo impoverimento delle risorse naturali e delle condizioni di vita del pianeta terra. È chiaro che tale urgenza di provvedere ad individuare forme di

---

<sup>62</sup>Zagrebel'sky G., op. cit., p. 54. dove è eloquente l'immagine evocata da Zagrebel'sky che assimila il dovere delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future al dovere di cura che una mamma ha nei confronti del nascituro nel suo grembo.

<sup>63</sup> Sul punto Greco T, Da dove vengono i diritti delle generazioni future?, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XX, 2018, 1, pp. 263, dove si legge: "Ebbene, di questa trama di relazioni che ci costituiscono fanno parte anche i nostri discendenti e i membri futuri dell'umanità: e dunque il principio fraterno (con la benevolenza e la fiducia che esso si porta dietro), opportunamente riscoperto come elemento fondamentale della nostra cultura giuridica, non può non rivolgersi anche ai membri futuri dell'umanità". Sul concetto di fraternità si veda anche: Pizzolato F., Fraternità delle città: note introduttive, in *Amministrazione in cammino*, n. 4/2016, 1-16; Lipari N, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, pp. 643,644, 2018.

tutela incisive richiede scelte coraggiose e innovative che possono non trovare espressione all'interno di realtà codificate.

È arrivato, pertanto, il momento superare le visioni dogmatiche e monolitiche che caratterizzano il diritto privato per ripensare alcune categorie esistenti alla luce della necessità di preservare la casa comune anche a favore delle generazioni che verranno.

#### Bibliografia

Alpa G., Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della «natura» come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?, in *Riv. it. sc. giur.*, 2020, pp.19-34.

Borrero Navia J. M., *Limiti e promesse del diritto ambientale in America Latina*, in *Riv. giur. amb.*, 3-4, 2003, pp. 667 – 675.

Cacciari P., *Cosa accade al movimento per i beni comuni?*, Vita, 17 luglio 2019.

Ciaramelli F., Responsabilità per le generazioni future: la funzione del diritto, in F. Ciaramelli – F. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Editoriale Scientifica, Napoli., 2017, pp. 15-35..

Coccione D., Gli obblighi internazionali dello Stato in materia di cambiamenti climatici: la sentenza della Corte Suprema Olandese nel caso Urgenda, in *Cammino Diritto*, n. 5, 2021, pp.1-42.

Cuturi F. (A cura di), *La natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze, 2020.

Dardot P. - Laval C., *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, Paris: La Découverte, 2014.

Di Stefano C., *La questione della «giustiziabilità» del diritto ad un ambiente sano: dall'esperienza africana due casi a confronto*, in *Riv. Giur. amb.*, 3-4, 2014, p. 398 -399.

Fornasari R., La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico, in *Resp. Civ. Prev.*, 6, 2021, pp. 2061 – 2084.

Fischer -Lescano A., Nature as a Legal Person: Proxy Constellations in *Law & Literature*, 32:2, 2020, pp. 237-262.

Ghinelli G, Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, fasc.4, 2021, pp. 1273 – 1297.



- Gentili, G., Una prospettiva comparata sui sistemi europei di ricorso diretto al giudice costituzionale: suggestioni e spunti per la Corte costituzionale italiana, in *Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época*, 11, 2011, pp.1 -38.
- Greco T, Da dove vengono i diritti delle generazioni future?, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XX, 2018, 1, pp. 249 – 264.
- Harvey D., *The future of The Commons*, in *Radical History Rev.*, (2011), pp. 101-110.
- Hellner A., Epstein Y., Allocation of Institutional Responsibility for Climate Change Mitigation: Judicial Application of Constitutional Environmental Provisions in the European Climate Cases *Arctic Oil*, *Neubauer*, and *l’Affaire du siècle*, in *Journal of Environmental Law*, 2023;, eqac024.
- Ingold A, *Commons and Environmental Regulation in History: The Water Commons Beyond Property and Sovereignty*. 19 *Theoretical Inquiries in Law* (2018), pp. 425- 456.
- Iuliani A., Prime Riflessioni in tema di beni comuni, *Europa e dir. priv.*, 2, 2012, pp.. 617 - 666.
- Leijten I., Human rights v. Insufficient climate action: The Urgenda case, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, Vol. 37(2), pp. 112–118.
- Lipari N, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2018, pp. 637 - 652.
- Marella M. R. (A cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona: Ombre Corte 2012.
- Marella M. R., *The Commons as a Legal Concept*, *Law Critique* 28, 2017: pp. 61–86
- Mattei U., *Beni comuni - Un manifesto*, Roma-Bari, VII, 2011.
- Menga F., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016.
- Ricciardello E., *Sustainability and going concern*, in *Riv. Soc.*, fasc.1, 1° febbraio. 2022, pp. 53 -82.
- Olivares A. - Lucero J., Contents and development of the *in dubio pro natura* principle. Towards the integral protection of the environment, in *Ius et Praxis*. 2018, vol.24, n.3, pp.619-650.
- Ostrom E., *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, 1990, Cambridge: Cambridge University Press.

- Pauciulo D., Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in *Rivista di Diritto Internazionale*, fasc.4, 2022, p. 1118 – 1125.
- Pizzolato F., Fraternità delle città: note introduttive, in *Amministrazione in cammino*, n. 4/2016, pp. 1-16.
- Palombella G., Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future, in Bifulco R. – D'Aloia A. (A cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Napoli, 2008, pp.3-28.
- Perlinger P., Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni», in, *Rassegna di diritto civile*, 1, 2022, pp. 137 – 164.
- Resta E., *La certezza e la speranza*, Laterza, Bari, 2006.
- Setzer J. - Higham C., *Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science (2021).
- Rodotà S., Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, in *Oltre il pubblico e il privato, Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte: Verona, 2012, pp. 311 - 332.
- Sax J., The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention, in *Michigan L Rev.*, 68, 3, 1970, pp. 471 – 566.
- Spadaro A., L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionali dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, in Bifulco R. – D'Aloia A. (A cura di) *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene Napoli, 2008, pp.71 - 111.
- Stone C. D., *Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Cal.L.Rev.* 45 (1972): pp. 450–501.
- Traïni, C., «L’Affaire du Siècle ». Des mobilisations pour le climat à l’épreuve de la temporalité judiciaire, in *Droit et société*, vol. 111, no. 2, 2022, pp. 319-333.
- Valaguzza S., Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?, in *Dir. Proc. Amm.*, fasc.2, 1 giugno 2021, pp. 293 - 332.
- Wilkinson C. F., *The Public Trust Doctrine in Public Land Law*, 14 U.C. in *Davis L. Rev.* 269 (1980-1981).
- Zagrebelsky G., *Nel nome dei figli se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, Repubblica, 2 dicembre 2011, p. 54.

Zagrebelsky G., *Senza adulti*, Einaudi, Torino 2016.

Zambrano V., Tutela degli interessi delle generazioni future nel sistema CEDU: quali prospettive scaturiscono da un nuovo Protocollo alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo?, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, pp.135 – 155.

Submetido em 03.03.2024

Aceito em 10.09.2024